

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca

ha emesso la seguente decisione nel procedimento n.14/2018 nei confronti dell'Istruttrice **Valentina Cappelluti** (tesserata presso la S.S.D. a r.l. La Cordijana - **tessera FISE n.000248/S**) e della **S.S.D. a r.l. La Cordijana (codice FISE n.3501702)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

L'odierno procedimento è stato avviato con comunicazione proveniente dalla Procura Federale, del 18 giugno 2018, contenente, in allegato, segnalazione del Presidente del Comitato Regionale FISE Abruzzo, Rocco De Nicola, per i fatti verificatisi durante lo svolgimento delle categorie finali dell'ultima giornata dei Campionati Regionali di Salto Ostacoli, in data 3 giugno 2018, presso le strutture dell'A.S.D. Teaturno Sporting Club di Chieti.

Nello specifico, dall'esame della segnalazione, sarebbe emerso che il signor Guido Dezio, padre della junior Chiara Dezio (tessera FISE n.13117/S), tesserata presso la S.S.D. a r.l. La Cordijana (codice FISE n.3501702), avrebbe chiesto al Presidente FISE Abruzzo di modificare la categoria Brevetti Emergenti junior e senior in due categorie separate e, con tono minaccioso, preteso di veder premiata la figlia, seconda classificata, come vincitrice della categoria junior. Nelle segnalazioni emergerebbe altresì che il medesimo Guido Dezio avrebbe pubblicamente ingiuriato il Presidente De Nicola ed il Consiglio Direttivo Regionale, utilizzando espressioni quali "incompetenti", "imbecilli" e "asini".

Nella segnalazione è stato inoltre censurato il comportamento dell'Istruttrice di I livello Cappelluti, la quale avrebbe assistito ai fatti senza intervenire anzi, avrebbe rivolto parole di incitamento al Dezio.

Ai sensi degli artt. 4, 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, considerato che, quanto segnalato avrebbero potuto configurare condotte antiregolamentari poste in essere dall'Istruttrice Valentina Cappelluti e, a titolo di responsabilità oggettiva, dalla S.S.D. a r.l. La Cordijana, questo Giudice ha fissato la data per pronuncia per il 12 luglio 2018.

In data 9 luglio 2018 è pervenuta memoria difensiva, sottoscritta da entrambe le imputate, ove, preliminarmente, viene eccepita l'inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento *de quo* "per essere lo stesso riferito o riferibile a fatti e condotte estranee alla giurisdizione del Giudice Sportivo perché irrilevanti sotto il profilo disciplinare e comunque ascrivibili a soggetto non tesserato". Nel merito, le odierne imputate hanno chiesto l'archiviazione "per l'insussistenza di fatti e/o condotte disciplinarmente rilevanti attribuibili a soggetti tesserati

e/o alla società La Cordijana". In via istruttoria, sempre le imputate, hanno chiesto l'audizione e/o l'esame dei signori Guido Dezio e Alessandra Farias, quest'ultima soggetto tesserato FISE, presente alla manifestazione ed allo svolgimento dei fatti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre rilevare come nei confronti del signor Guido Dezio, non è stato possibile procedere disciplinarmente, non essendo questi, un tesserato FISE.

Tuttavia, secondo l'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE è previsto che gli Affiliati, e per essi il loro legale rappresentante, sono responsabili per gli illeciti commessi da chi li rappresenta, nonché dai propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, tecnici, operatori tecnici e delegati. Pertanto, della condotta posta in essere dal medesimo Dezio, potrebbe rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, la società dilettantistica presso cui è tesserata la figlia minore Chiara Dezio.

Costituiscono, infatti, illeciti sanzionabili ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi i principi e le disposizioni federali nonché i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati.

Orbene, quanto all'eccezione di inammissibilità e/o di improcedibilità sollevata dalle odierne imputate *"per essere lo stesso (odierno procedimento n.14/2018) riferito o riferibile a fatti e condotte estranee alla giurisdizione del Giudice Sportivo perché irrilevanti sotto il profilo disciplinare e comunque ascrivibili a soggetto non tesserato"*, questa è da considerarsi infondata e dovrà pertanto essere rigettata, in ragione del fatto che la serie di condotte poste in essere dal signor Guido Dezio (qui di seguito descritte) e, conseguentemente, dalla tesserata Cappelluti, sono avvenute in occasione, nel corso e comunque in modo strettamente e causalmente connesso allo svolgimento dell'ultima giornata dei Campionati Regionali di Salto Ostacoli, in data 3 giugno 2018, presso le strutture dell'A.S.D. Teaterno Sporting Club di Chieti e pertanto rientrante nella competenza di questo Giudice Sportivo, ex art. 35 del Regolamento di Giustizia FISE.

Pertanto, l'ulteriore eccezione, circa la mancata ricezione del provvedimento di fissazione data dall'Istruttrice Valentina Cappelluti, è ulteriormente da disattendere, stante la pacifica disposizione contenuta nell'art. 31 comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE, che prevede che *"Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, dell'Associazione o dell'Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, la Società, l'Associazione o l'Ente*

è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo”.

Pertanto, essendo stata trasmessa la comunicazione del provvedimento di fissazione data alla società presso cui è tesserata la Cappelluti ed avendo la medesima società informato la propria Istruttrice di tale provvedimento, alcuna irregolarità o lesione del diritto di difesa può essere sollevata sul punto dalle imputate.

Sulla richiesta archiviazione *“per l’insussistenza di fatti e/o condotte disciplinarmente rilevanti attribuibili a soggetti tesserati e/o alla società La Cordijana”*, la domanda non potrà trovare accoglimento per i seguenti motivi.

Dall’esame della documentazione in atti, è inconfutabile come la condotta tenuta dal Dezio, durante la competizione *de qua*, sia inquadrabile nelle fattispecie di illecito previste dalla regolamentazione federale.

Questi infatti, nel contestare verbalmente al Presidente FISE Abruzzo - nonchè formalmente, mediante ricorso, al Presidente di Giuria, Luigi Rizzo -, la presunta illegittimità dei criteri di formazione delle graduatorie, indicati nel Regolamento del Concorso, pur non essendo il medesimo - bensì, al più, l’istruttore responsabile della figlia, nonché junior, Chiara Dezio - legittimato a sollevare tali doglianze, ha utilizzato espressioni ingiuriose, quali *“incompetenti”*, *“imbecilli”* e *“asini”*, nei confronti del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, Rocco De Nicola e dell’intero Consiglio Direttivo Regionale.

Ebbene, come detto, l’art. 4 del Regolamento di Giustizia FISE prevede la responsabilità degli Affiliati, e per essi del loro legale rappresentante, per gli illeciti commessi anche dai propri accompagnatori.

La *ratio* della norma in commento, a seguito dell’introduzione da parte del legislatore della parola “accompagnatore” accanto la figura dell’istruttore, è quella di identificare quelle ipotesi in cui gli accompagnatori (dirigenti e non) non fossero istruttori.

Il legislatore con tale introduzione ha inteso quindi andare a colpire tutti quei comportamenti che altrimenti non avrebbero avuto sanzione alcuna. In particolare, si vuol fare riferimento a tutte quelle condotte irriguardose, offensive, minacciose e persino violente poste in essere dagli accompagnatori non tesserati degli atleti.

In quanto non tesserati, i suddetti soggetti non sono infatti sottoposti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia FISE. Di conseguenza, il legislatore, al fine di evitare, impedire, ostacolare tali comportamenti ha posto a carico degli Affiliati una responsabilità di tipo oggettivo.

Il signor Guido Dezio rientra in tale categoria di accompagnatore e, pertanto, la società sportiva La Cordijana sarà tenuta a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato del medesimo.

Nessuno dei dirigenti e/o tesserati della società La Cordijana risulta, peraltro, aver impedito al signor Dezio di porre in essere la sopra descritta condotta, tantomeno la tesserata Cappelluti.

Relativamente alla posizione di quest'ultima, emerge con alta probabilità come la stessa, pur essendo presente nella circostanza, non sia intervenuta a reprimere la condotta del signor Dezio. In detta occasione, l'unica ad aver provato a far desistere il Guido Dezio nel protrarre le sue doglianze è stata esclusivamente la figlia Chiara.

Peraltro, il ricorso scritto, presentato dal Guido Dezio al Presidente di Giuria, per contestare formalmente la presunta irregolarità nella formazione della graduatoria finale, è stato controfirmato da uno stesso Istruttore della società sportiva imputata, Emiliano Varagnolo.

Circostanza che evidenzia, ancora una volta, il sostegno della società alle doglianze del Dezio. Orbene, è principio consolidato della giustizia sportiva che *“lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”* (Collegio di Garanzia dello Sport del 16 dicembre 2015 n.6; cfr. anche Trib. Fed. FISE RG n.12/17 e Corte App. Fed. FISE RG n.7/17).

Alla luce del principio indicato e nel considerare indubbia la commissione da parte del Guido Dezio di una condotta astrattamente configurabile quale illecito in ambito federale, questo Giudice, conseguentemente, non ritenendo necessario istruire il procedimento, acquisendo ulteriori informazioni, ritiene raggiunto quel ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito ovvero dell'addebito di responsabilità nei confronti tanto dell'Istruttrice Valentina Cappelluti quanto della società S.S.D. a r.l. La Cordijana.

Nei confronti della Cappelluti, infatti, nonostante allo stato non sussista una certezza assoluta circa la responsabilità della stessa per aver assistito *“alla scena senza intervenire e con espressione e parole di incitamento al genitore incollerito”*, questo Giudice ritiene, comunque,

altamente probabile la sussistenza in capo alla medesima Istruttrice di una seppur minima colpa per non aver impedito il fatto (...la condotta illecita del signor Guido Dezio), per la quale si ritiene congrua l'applicazione della sanzione del richiamo scritto.

Quanto alla società La Cordijana, la stessa sarà tenuta a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 del Regolamento di Giustizia FISE, per le sopra descritte condotte tanto del signor Guido Dezio quanto dell'Istruttrice Valentina Cappelluti, per la sussistenza delle quali questo Giudice ritiene congrua la sanzione della censura.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE, gli artt. 5 e 10 dello Statuto FISE, gli artt. 1.2 e 2.1 del Codice Etico FISE, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

all'Istruttrice **Valentina Cappelluti (tessera FISE n.000248/S)** la sanzione del **richiamo scritto**, ex art. 6 lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, ed alla **S.S.D. a r.l. La Cordijana (codice FISE n.3501702)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la sanzione della **censura**, ex art. 6 lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alla signora **Valentina Cappelluti** ed alla **S.S.D. a r.l. La Cordijana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Roma, lì 12 luglio 2018

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

